



Atleta: G.P.

Sodalizio ASD BATTIPAGLIESE VOLLEY

Istanza ai sensi dell'art. 62 e seguenti del Regolamento Giurisdizionale.

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)

Avv. Cristina Pettinelli (Vicepresidente)

Avv. Innocenzo Marcello Di Manno (Componente)

Avv. Carlo Maione (Componente)

Avv. Giuseppina Morgante (Componente)

La Commissione, letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione svolta, da remoto, il 18 aprile 2024 per la discussione di merito, alla presenza del Sodalizio nella persona del Presidente signor Salvatore Minutoli, assistito dall'Avv. Nicola Napolione.

PREMESSO IN FATTO

La ASD BATTIPAGLIESE VOLLEY (di seguito Sodalizio) ha proposto ricorso, innanzi a Codesta Commissione Tesseramento Atleti, avverso il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento Fipav Reg. Uff. n. 0000260/Tess - U di 04.03.2024 di revoca del primo tesseramento dell'Atleta G.P. ex art. 62 e ss del Regolamento Giurisdizionale, documentando che:

- (all.1) l'Atleta G.P., verificato di essere vincolata con la ASD BATTIPAGLIESE VOLLEY, con pec del 24 febbraio 2024 inviata all'Ufficio Tesseramento ha richiesto di essere svincolata dichiarando di non avere mai firmato il modulo di tesseramento, né di essere stata sottoposta a visita medica e di non aver partecipato agli allenamenti né giocato dall'annata agonistica 2021/2022 per essersi trasferita per lavoro a Bergamo e successivamente per aver avuto un bambino;
- (all. 2) l'Ufficio Tesseramento con mail del 26 febbraio 2024 ha chiesto al Sodalizio il modulo tesseramento e il certificato di idoneità sportiva agonistica;
- (all.3) l'Ufficio Tesseramento con delibera 4 marzo 2024 ha revocato il primo tesseramento dell'Atleta G.P. e, atteso il mancato invio dalla ASD Battipagliese della documentazione richiesta, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza;
- (all. 4 e 5) l'Atleta era già stata regolarmente convocata a mezzo racc. in data 20 luglio 2023;



- (all.6 e 7) l'Atleta dal febbraio 2024, avendo avuto conversazioni con il Presidente Minutoli, era a conoscenza di essere tesserata per la Battipagliese.

Pertanto deduce la ricorrente:

- che essendo stata l'Atleta consenziente al tesseramento con il Sodalizio nessuna revoca poteva essere disposta dall'Ufficio Tesseramento ma soltanto una sospensione della omologa del tesseramento in attesa che l'atleta rispettasse i dettami della convocazione;

- che il Sodalizio ha sanato l'irregolarità del tesseramento "on line" per fatti concludenti;

- che soltanto successivamente il Sodalizio ha appreso che l'Atleta è stata tesserata con il Salerno Guiscards ASD che disputa il campionato di serie C e pertanto reclama un suo diritto ad ottenere l'indennizzo come previsto nella "Guida Pratica Fipav".

- che l'Ufficio Tesseramento è incompetente a deliberare sulla richiesta dello svincolo della Atleta e che, comunque, l'Ufficio Tesseramento non ha mai richiesto a mezzo Pec, come avrebbe dovuto, il modulo "F" al Sodalizio e pertanto essendo questo un atto prodromico il provvedimento emanato è affetto da nullità; La Società ricorrente conclude per la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità del provvedimento dell'Uff. Tess. e nel merito per la sospensione o la revoca della omologa del primo tesseramento con il Sodalizio Salerno Guiscards ASD e l'invio degli atti alla procura Federale.

Si costituisce in giudizio l'Atleta difesa dall'avv. Giovanni Allegro, depositando controdeduzioni prive dell'allegata ricevuta del versamento della prevista tassa. Confermato, in udienza, l'effettivo mancato versamento da parte della resistente del contributo indicato dall'art 68 comma 2 e art 62 comma 5 del Regolamento Giurisdizionale, le controdeduzioni vengono "stralciate" dal procedimento e considerate come non prodotte. Inoltre, a seguito del mancato versamento della tassa di accesso ai servizi di giustizia, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 70 che richiama l'art. 7 del predetto Regolamento, l'Atleta e il proprio difensore, presenti all'udienza, non sono legittimati ad illustrare oralmente e succintamente le proprie richieste.

La Commissione invita gli stessi ad abbandonare la riunione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso si appalesa sostanzialmente infondato e per le ragioni di seguito evidenziate deve essere rigettato, con conseguente conferma del provvedimento reso dall'Ufficio Tesseramento.

Preliminarmente, si ritiene infondata l'eccezione spiegata dalla odierna istante - a mente della quale l'atto impugnato sarebbe viziato da nullità per incompetenza dell'Ufficio Tesseramento a decidere sulla domanda formulata dall'Atleta - poiché improntata su presupposti erronei e, in ogni caso, non condivisibili.



Segnatamente, la doglianza promossa dal Sodalizio non coglie nel segno giacché riconduce sic et simpliciter l'istanza presentata dall'Atleta G. P., nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 62 e ss. del Regolamento Giurisdizionale, ancorché nella stessa non si rinvenga alcuno degli elementi enumerati all'articolo 66 e risulti, al contrario, possedere i caratteri tipici dell'istanza in autotutela.

Invero, non può sottacersi come l'articolo 66 del Regolamento Giurisdizionale, denominato "*Forme dell'istanza alla Commissione Tesseramento Atleti*", richieda a pena di inammissibilità l'osservanza di una serie di rigide prescrizioni che, nel caso di specie, non trovano sede.

Per converso, l'istanza presentata dall'Atleta si appalesa informale e pare essere tesa per lo più ad ottenere da parte dell'Ufficio Tesseramento l'annullamento dei frutti del proprio operato, attraverso la mera correzione dell'errore compiuto (id est il tesseramento dell'Atleta in assenza dei necessari adempimenti previsti dalla normativa applicabile al caso di specie).

Così contestualizzata l'istanza presentata da G.P. appare correttamente incardinata, visto e considerato che la competenza ad operare detta correzione appartiene allo stesso Ufficio che ha emanato il provvedimento viziato.

Ed allora, tenuto conto che il provvedimento è risultato viziato ab origine per mancanza dei requisiti formali richiesti dalla normativa di riferimento e ravvisato che in tale circostanza la facoltà di rimuovere in autotutela l'errore a suo tempo compiuto spetta all'Ufficio Tesseramento, l'eccezione proposta dalla ASD BATTIPAGLIESE VOLLEY deve essere necessariamente respinta, con ogni consequenziale effetto di legge.

Ciò posto, entrando nel merito della domanda sottoposta al vaglio della presente Commissione, emerge come non possano essere oggetto di condivisione le argomentazioni addotte dal sodalizio - sulla scorta delle quali il tesseramento "*on line*" di G.P., avvenuto in data 14 luglio 2023, sarebbe a tutti gli effetti regolare poiché si sarebbe perfezionato per fatti concludenti - atteso che il tesseramento dell'Atleta è avvenuto in aperta violazione della disciplina di riferimento.

Sul punto, pare appena il caso di rammentare che il tesseramento si costituisce in forza di una autocertificazione effettuata dal Presidente del sodalizio che compila (e spedisce on line) i vari Moduli (A1- B1 - F) nei quali, tra l'altro, viene dichiarato, dal solo legale rappresentante della società che sottoscrive in calce il modulo, che gli Atleti tesserati sono stati riconosciuti idonei a svolgere attività sportiva e sono in possesso della prescritta certificazione conservata presso la Società.

Nel caso di specie, il sodalizio ha disatteso integralmente tali oneri, omettendo sia di sottoporre l'Atleta ai necessari accertamenti medici - mostrando così anche un disinteresse per la vita, la salute e l'integrità



fisica della stessa che giustificerebbe lo scioglimento del vincolo per giusta causa - sia di trasmettere la modulistica preposta all'Ufficio Tesseramento.

Tale aspetto è stato oggetto di confessione in occasione dell'udienza del 17 aprile 2024 nella quale il Presidente della Società, su precisa domanda di un componente della Commissione, ha confermato di non aver mai assolto all'obbligo di sottoporre l'Atleta alla visita medica, come pure di non aver mai provveduto a far sottoscrivere e a trasmettere il modulo F.

Di talché, nel ribadire che ai sensi dell'art. 21, comma II, R.A.T., il legale rappresentante del sodalizio è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di primo tesseramento o di riaffiliazione, deve negarsi la tutela invocata da ASD BATTIPAGLIESE VOLLEY e affermarsi la legittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio Tesseramento.

Difatti, il vincolo sancito tra il Sodalizio e l'Atleta risulta gravemente viziato ab origine a causa delle numerose violazioni delle norme poste a disciplina del tesseramento integrate da ASD BATTIPAGLIESE VOLLEY con la propria condotta, le quali non possono essere sanate da comportamenti concludenti eventualmente compiuti a posteriori (l'Atleta non si allena né è scesa in campo dall'annata agonistica 2021/2022) , giustificando così il provvedimento correttamente emanato dall'Ufficio Tesseramento.

In dipendenza del rigetto del ricorso, gli altri motivi restano assorbiti mentre riguardo alla richiesta di invio degli atti alla Procura Federale, gli stessi sono già al vaglio di quest'ultima.

P.Q.M.

Respinge integralmente il ricorso confermando il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento e dispone l'incameramento della tassa versata dal Sodalizio.

Affissione albo, 6 Maggio 2024

F.to Il Presidente

Avv. Patrizia Soldini